N. 18.

Esecutorietà della Convenzione di amicizia e di buon vicinato fra la Repubblica di San Marino e il Regno d'Italia 31 Marzo 1939.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

ValendoCi delle facoltà concesseCi dal Principe e Sovrano Consiglio dei LX nella Sua Tornata dellì 6 Maggio 1939;

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Articolo Unico

Piena ed intera esecuzione sia data alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato fra la Repubblica di San Marino e il Regno d'Italia stipulata in Roma il 31 Marzo 1939, le cui ratifiche sono state scambiate dalle Parti in data 30 Settembre 1939.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 25 Ottobre 1939 (1639 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Marino Michelotti - Orlando Reffi

IL SEGRETARIO DI STATO

a.i. PER GLI AFFARI INTERNI

Giuliano Gozi

Convenzione di amicizia e di buon vicinato fra la Repubblica di San Marino e il Regno d'Italia.

La SERENISSIMA REPUBBLICA DI SAN MARINO e S.M. il RE D'ITALIA, IMPERATORE DI ETIOPIA, avendo riconosciuto l'opportunità di sottoporre a revisione le disposizioni della Convenzione di amicizia e di buon vicinato fra loro stipulata il 28 giugno 1897 e modificata con varie convenzioni addizionali, al fine di meglio soddisfare alcune esigenze rivelatesi con il decorso del tempo;

Desiderando altresì riaffermare i vincoli di amicizia che sono sempre esistiti e sempre esisteranno fra la Repubblica di San Marino e il Regno d'Italia, sulla base della comunanza di stirpe e di ideali dei due popoli e di sentimenti di reciproca fiducia;

Hanno risoluto di stipulare una nuova Convenzione di amicizia e buon vicinato e tale effetto hanno nominato loro Plenipotenziari:

la Serenissima Repubblica di S. Marino:

Sua Eccellenza il Nobile Giuliano Gozi, Segretario di Stato per gli Affari Esteri:

S.M. il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Sua Eccellenza il Conte Galeazzo Ciano, Ministro degli Affari Esteri;

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato sulle seguenti stipulazioni.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1

Le relazioni fra il Regno d'Italia e la Repubblica di S. Marino saranno ispirate a sentimenti di mutua amicizia e di buon vicinato.

La Repubblica di S. Marino, nella certezza che non le verrà mai meno l'amicizia protettrice di S.M. il Re d'Italia per la conservazione della sua antichissima libertà e indipendenza, dichiara che non accetterà quella di nessun'altra potenza.

Art. 2

Le due Parti contraenti, constatando che il Governo di S.M. il Re d'Italia e quello della Repubblica di San Marino, per la possibilità di diretti rapporti fra di essi, non hanno finora sentito la necessità di istituire, l'uno presso l'altro, una rappresentanza diplomatica, si riservano tuttavia di provvedervi quando, di comune accordo, ravvisassero tale necessità.

La situazione dei rappresentanti diplomatici, qualora siano nominati, e dei rappresentati consolari di ciascuna delle Parti contraenti presso l'altra sarà regolata, per quanto concerne il loro trattamento e le loro funzioni, dal diritto internazionale e non potrà, a condizione di reciprocità, essere meno favorevole di quella dei rappresentanti consolari e diplomatici della nazione piu' favorita.

Art. 3

Nel territorio dei terzi Stati, presso i quali la Repubblica di S. Marino non abbia istituito o non istituisca una propria rappresentanza diplomatica, e fuori della circoscrizione delle rappresentanze consolari della Repubblica, le autorità consolari italiane concederanno la loro assistenza ai cittadini sammarinesi che la richiedano.

Art. 4

I cittadini di ciascuno dei due Stati saranno ammessi, nel territorio dell'altro, all'esercizio di qualsiasi industria, commercio, professione o arte, e potranno accedere a qualsiasi pubblico impiego a parità di condizioni con i nazionali.

CAPO II.

Dell'assistenza giudiziaria in materia civile.

Art. 5.

Le decisioni, in materia civile, commerciale e amministrativa, pronunciate da autorità giurisdizionali di uno dei due Stati, hanno l'autorità della cosa giudicata nel territorio dell'altro, quando concorrono le seguenti condizioni:

1° che la decisione sia stata regolarmente notificata ed abbia acquistato forza di giudicato nel Paese quale è stata emanata;

2° che la decisione non sia in contraddizione con altra già pronunciata, sulla stessa controversia, da una autorità giurisdizionale dello Stato nel quale la decisione viene invocata;

3° che, al momento della emanazione della decisione, non fosse pendente, nello Stato ove essa viene invocata, un giudizio per la stessa controversia;

4° che la decisione non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico dello Stato nel quale viene invocata.

Art. 6

Le decisioni indicate nel precedente articolo e gli altri provvedimenti delle autorità giurisdizionali di uno dei due Stati, in materia civile, commerciale ed amministrativa, possono costituire titolo per l'esecuzione forzata, sia mobiliare che immobiliare, o per l'iscrizione di ipoteca o per la trascrizione, nell'altro Stato, quando siano stati dichiarati esecutori.

L'esecutorietà può essere dichiarata soltanto se concorrono le condizioni prevedute dall'art. 5 e se si tratta di decisione o di provvedimento esecutorio secondo la legge dello Stato dal quale dipende l'autorità che lo ha emanato.

L'esecutorietà è dichiarata, su istanza della parte interessata, con decreto pronunciato senza contraddittorio, nel Regno, dal Presidente della corte di appello nella cui circoscrizione deve aver luogo l'esecuzione, e, nella Repubblica, dal Commissario della legge.

Contro il decreto che pronuncia sulla domanda di dichiarazione di esecutorietà è ammesso ricorso, nel termine di 15 giorni dalla notificazione del decreto stesso, rispettivamente alla corte di appello o al giudice di appello.

Contro la decisione della corte di appello o del giudice di appello non è ammesso alcun ulteriore gravame.

Art. 7

La parte, che invoca l'autorità della decisione, o che chiede la dichiarazione di esecutorietà della decisione o del provvedimento, ne deve presentare un esemplare, spedito in forma autentica.

L'autenticità della spedizione, come pure il concorso della condizione preveduta dal n.1° dell'art.5, risultano da una attestazione apposta in calce alla sentenza o al provvedimento:

a) se si tratta di decisione dell'autorità giudiziaria italiana, dal Presidente della corte di appello nella cui circoscrizione la decisione o il provvedimento è stato emanato;

b) se si tratta di decisioni o provvedimenti di altre autorità giurisdizionali italiane, dall'autorità stessa, o, qualora questa sia organo collegiale, dal suo Presidente;

c) se si tratta di decisioni o provvedimenti di autorità giurisdizionale sammarinese, dal Segretario di Stato per gli affari esteri della Repubblica.

Art. 8

Le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 si applicano anche alle sentenze arbitrali pronunciate in uno dei due Stati e ivi dichiarate esecutive dalla competente autorità giurisdizionale.

Art. 9

Gli atti autentici, che hanno valore di titolo esecutivo in uno dei due Stati, possono costituire titolo per l'esecuzione forzata nell'altro Stato, quando siano stati dichiarati esecutorii.

L'esecutorietà è concessa se l'atto riunisce le condizioni necessarie per la sua autenticità nello Stato dove è stato ricevuto, se è esecutorio in base alla legge dello Stato stesso, e se le disposizioni della cui esecuzione si tratta non sono contrarie all'ordine pubblico o al diritto pubblico dello Stato dove l'esecuzione deve aver luogo.

Per la dichiarazione di esecutorietà si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni del 2°, 3°, 4°, e 5° comma dell'art.6, sostituiti, per gli atti che devono avere esecuzione in Italia, il Presidente del tribunale al Presidente della corte di appello e il tribunale alla corte di appello.

Art. 10

La notificazione di atti di procedura relativi a giudizi civili o commerciali vertenti in uno dei due Stati sarà eseguita, nel territorio dell'altro Stato, dall'autorità competente in base alla legge dello Stato stesso, su richiesta della parte interessata o dell'autorità giurisdizionale avanti alla quale pende il giudizio.

Le autorità giurisdizionali di ciascuno dei due Stati potranno richiedere quelle dell'altro Stato per l'esecuzione di atti istruttori o di qualsiasi altro atto di procedura, relativi a giudizi civili o commerciali vertenti avanti alle prime. L'esecuzione della rogatoria avverrà nelle forme stabilite dalla legge dello Stato dove essa deve aver luogo, su richiesta della parte interessata o della autorità giurisdizionale avanti alla quale verte il giudizio.

Per tutto quanto concerne le materie prevedute dai due commi precedenti le autorità giurisdizionali dei due Stati corrisponderanno direttamente fra di loro.

Le spese di notificazione degli atti e dell'esecuzione delle commissioni rogatorie fanno carico alla parte interessata e sono da questa direttamente anticipate all'autorità richiesta, salvo che si tratti di un atto che, secondo la legge dello Stato richiedente, deve essere eseguito di ufficio, nel qual caso la spesa rimane a carico dello Stato richiesto senza diritto o rimborso.

Art. 11

I cittadini di ciascuno dei due Stati saranno ammessi a far valere i loro diritti e interessi avanti alle autorità giurisdizionali dell'altro Stato alle medesime condizioni alle quali ciò è consentito ai nazionali.

Parimenti, essi saranno ammessi al beneficio del gratuito patrocinio alle medesime condizioni alle quali possono esservi ammessi i nazionali, in base a un certificato di indigenza rilasciato dalla competente autorità del luogo di residenza abituale del richiedente. L'autorità competente a rilasciare il certificato di indigenza e l'autorità competente a pronunciare sulla domanda di ammissione al gratuito patrocinio, possono, a questi fini, richiedere direttamente informazioni alle autorità dell'altro Stato.

L'ammissione al gratuito patrocinio concessa dalle autorità di uno dei due Stati per un giudizio ivi vertente, produrrà effetto di diritto, per tutti gli atti da compiersi nell'atro Stato, relativamente allo stesso giudizio o all'esecuzione della sentenza in esso emanata.

CAPO III.

Dell'assistenza giudiziaria in materia penale.

Art. 12

Le Parti contraenti si obbligano a consegnarsi reciprocamente, a richiesta, gli individui che, trovandosi nel territorio dello Stato richiesto, sono perseguiti o condannati dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente come autori o complici di uno dei reati preveduti dall'articolo seguente.

Esse potranno del pari consegnarsi reciprocamente, a richiesta, gli individui perseguiti o condannati per altri reati.

Art. 13

L'obbligo stabilito dal 1° comma dell'articolo precedente concerne i reati qualificati, rispettivamente, dalla legge italiana, delitti, dalla legge sammarinese, delitti o misfatti, per i quali sia stata inflitta una pena restrittiva della libertà personale non inferiore a due mesi, o per i quali, secondo la legge dello Stato richiedente, possa essere inflitta una pena restrittiva della libertà personale non inferiore, nel massimo, ad un anno.

Salvo quanto è successivamente disposto per i disertori e per i renitenti alla leva militare, l'estradizione non è concessa se il fatto non è punibile sia in base alla legge dello Stato richiedente, sia in base a quella dello Stato richiesto.

L'estradizione non è neppure concessa per i reati preveduti esclusivamente dalle leggi sulla stampa, nè per i reati politici, nè per quelli ad essi connessi, salvo che il reato politico costituisca un attentato alla vita o alla incolumità personale, o un attentato alla proprietà commesso con mezzi che costituiscano un pericolo per la sicurezza pubblica.

Nei casi preveduti dal comma precedente, l'apprezzamento della natura dei fatti è esclusivamente riservato alle autorità dello Stato richiesto.

Art. 14

L'obbligo preveduto dal 1° comma dell'art.12 si estende all'estradizione degli individui ai quali siano applicate, per decisione dell'autorità giudiziaria, misure di sicurezza restrittive della libertà personale.

Art. 15

L'estradizione può essere rifiutata:

1° se le autorità dello Stato richiesto, secondo le leggi di questo, sono competenti a conoscere del reato;

2° se il fatto è stato commesso sul territorio di un terzo Stato e le leggi della Parte richiesta non considerano punibile un simile fatto commesso all'estero;

3° se, secondo le leggi della Parte richiesta, l'azione penale o la condanna è considerata prescritta al momento in cui la domanda di estradizione è stata presentata.

Se gli elementi risultanti dai documenti prodotti non sono sufficienti per una decisione, secondo la legge della Parte richiesta, saranno completati a sua domanda.

Art. 16

Le Parti contraenti non concedono l'estradizione dei propri cittadini salvo che essi abbiano ottenuto la cittadinanza della Parte richiesta dopo di avere commesso il reato.

L'estradizione può essere rifiutata se l'imputato o condannato è un apolide il quale, durante il decennio precedente il reato da lui commesso, ha avuto ininterrottamente il proprio domicilio nel territorio dello Stato richiesto.

Quando l'estradizione non è concessa ai sensi dei due commi precedenti, lo Stato, nel territorio del quale il reato è stato commesso, trasmette copia degli atti del procedimento che sia stato ivi promosso o della sentenza ivi pronunciata allo Stato ove l'imputato o condannato si è rifugiato, ai fini del procedimento che, a norma della legge del secondo Stato, debba essere promosso.

Art. 17

L'estradizione non avrà luogo se, in esito ad un procedimento svoltosi, per lo stesso fatto, avanti alle autorità della Parte richiesta, la persona della quale è richiesta l'estradizione è stata messa fuori causa, o se il procedimento a dato luogo a un giudizio definitivo, o se il prevenuto è stato graziato o amnistiato.

Art. 18

La persona della quale è stata concessa l'estradizione potrà essere giudicata per qualsiasi altra infrazione connessa con quella in vista della quale l'estradizione ha avuto luogo, purchè a ciò non si opponga la disposizione dell'art.13, comma 3°, della presente Convenzione.

Se si tratta di reati non connessi, lo Stato al quale l'estradizione è stata concessa potrà chiedere all'altro di estenderne gli effetti ai fatti che intende perseguire.

Art. 19

L'estradato non potrà essere consegnato a un terzo Stato, a causa di un reato commesso anteriormente all'estradizione e diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa, senza il previo assenso della Parte che l'ha consegnato.

Art. 20

Le limitazioni della perseguibilità o della condanna dell'individuo estradato prevedute negli articolo 18 e 19 non si applicano se l'individuo estradato non ha lasciato il territorio dell'altra Parte entro i trenta giorni successivi alla sua liberazione definitiva, o se vi ritorna, o se vi è estradato nuovamente dopo aver lasciato detto territorio, o se l'individuo estradato, prima dell'estradizione, ha dichiarato alle autorità competenti della Parte richiesta che egli consentiva ad essere estradato nel terzo Stato avanti che fossero compiute le formalità dell'estradizione.

Art. 21

Se l'individuo reclamato è perseguito o se egli è stato condannato dalle Autorità della Parte richiesta per un fatto diverso da quello per il quale l'estradizione è domandata, l'estradizione, senza pregiudizio della decisione da prendersi immediatamente sulla domanda, potrà essere differita fino a che il procedimento penale sia terminato o fino a che la pena inflitta sia stata eseguita o condonata.

Tuttavia se, secondo la legislazione dello Stato richiedente, la prescrizione dell'azione penale è prossima a compiersi, o se il ritardo nell'estradizione può pregiudicare il procedimento, sarà concessa l'estradizione temporanea, a meno che speciali considerazioni vi si oppongano e a condizione che l'individuo estradato sia restituito non appena il procedimento nel Paese richiedente sia terminato.

Art. 22

La domanda di estradizione sarà presentata direttamente dall'autorità giudiziaria competente dello Stato richiedente a quella dello Stato richiesto.

L'estradizione sarà concessa in base a una sentenza di condanna o a un mandato di cattura o ad un altro atto a questo equivalente, nel quale dovranno essere indicate la natura e la gravità dei fatti imputati, nonchè le disposizioni della legge penale applicate o applicabili.

Detti atti saranno spediti in originale o in copia autentica dalla competente autorità giudiziaria del Paese richiedente.

Con la richiesta dovranno inoltre trasmettersi, se possibile, la descrizione dei contrassegni personali dell'individuo di cui si richiede l'estradizione, la sua fotografia ed ogni altra indicazione atta ad accertarne l'identità.

La richiesta e la concessione dell'estradizione dovranno essere autorizzate, in Italia, dal Ministro di grazia e giustizia, e nella Repubblica di San Marino, dalla Reggenza.

Art. 23

Non appena sia presentata la domanda di estradizione, saranno prese le misure necessarie per assicurarne l'esecuzione. La persona arrestata sarà detenuta fino a che sia stato deciso sulla domanda di estradizione, e, se questa viene concessa, fino alla sua esecuzione.

In caso di urgenza si potrà concedere l'arresto provvisorio in base a una dichiarazione, anche telegrafica, della esistenza di uno dei documenti indicati nel secondo comma dell'articolo precedente o in base a una segnalazione fatta nel bollettino delle ricerche dei criminali.

L'individuo arrestato provvisoriamente sarà rimesso in libertà se, nel termine di un mese a decorrere dal suo arresto, non siano pervenuti alla Parte richiesta la domanda di estradizione e i documenti relativi. Questo termine potrà essere prorogato a due mesi se l'individuo da estradare è segnalato come criminale pericoloso o se l'arresto è avvenuto esclusivamente in base a una segnalazione pubblicata nel bollettino delle ricerche dei criminali. Il rilascio dell'individuo arrestato provvisoriamente non pregiudica la sua estradizione dopo che siano pervenuti la domanda e i documenti relativi.

Art. 24

Se un individuo è perseguito da piu' Stati per reati commessi nel loro territorio, l'estradizione sarà concessa allo Stato nel territorio del quale è stato commesso il reato, che, secondo la legge della Parte richiesta, deve essere considerato come piu' grave. Se detto Stato è quello di cui l'individuo è cittadino, l'estradizione sarà concessa alla condizione che, secondo la sua legislazione, l'estradato possa essere perseguito per gli altri reati.

Art. 25

Quando l'estradizione è concessa, l'individuo da estradare è consegnato dalle autorità dello Stato richiesto a quelle dello Stato richiedente, alla frontiera fra i due Stati, secondo gli accordi presi a tal fine.

Se lo Stato richiedente non provvede, per quanto lo concerne, alla esecuzione dell'estradizione nel termine di tre mesi dal giorno della notificazione dell'accoglimento della domanda, l'individuo di cui è stata richiesta l'estradizione è rimesso in libertà.

Art. 26

Il denaro e gli oggetti in possesso della persona ricercata al momento dell'arresto saranno sequestrati e consegnati allo Stato richiedente. La consegna comprenderà tutti gli oggetti che possano servire alla prova del reato e avrà luogo anche se l'estradizione non abbia potuto essere effettuata a causa della fuga o della morte del criminale.

Restano impregiudicati i diritti dei terzi sulle cose sequestrate, le quali dovranno essere restituite senza spesa alla fine del procedimento.

Art. 27

Il permesso di transito sul territorio di una delle Parti contraenti di una persona consegnata da un terzo Stato all'altra Parte sarà concesso su semplice domanda, senza alcuna formalità giudiziaria, a condizione che non ricorra alcuno dei casi preveduti dagli articoli 15 e 16 e che gravi motivi di ordine pubblico non vi si oppongano. La traduzione del detenuto sarà effettuata con i mezzi piu' rapidi sotto la sorveglianza di agenti del Paese richiesto per il transito.

Il detenuto non è di regola ammesso a entrare nel Paese richiesto fino a che il permesso di transito non sia stato concesso.

Art. 28

Ciascuna delle Parti contraenti potrà procedere, nel proprio territorio, alla riscossione di multe, ammende e pene pecuniarie, comunque denominate, dovute all'altra Parte per effetto di sentenze o di altri provvedimenti di giurisdizione penale.

La richiesta è fatta dall'autorità dello Stato richiedente, competente a procedere all'esecuzione della sentenza o del provvedimento, all'autorità dello Stato richiesto, la quale, secondo la legge dello Stato stesso, è competente a procedere all'esecuzione di simili sentenze o provvedimenti.

La richiesta deve essere accompagnata da una copia autentica della sentenza o del provvedimento della cui esecuzione si tratta e da una dichiarazione dell'autorità richiedente dalla quale risulti che contro la sentenza o il provvedimento stesso non sono ammessi, secondo la legge dello Stato richiedente, ricorsi od opposizioni.

L'esecuzione ha luogo secondo le norme applicabili, nello Stato richiesto, per l'esecuzione di analoghe sentenze o provvedimenti.

L'esecuzione non può aver luogo se non vi abbia consentito, a proprio discrezionale giudizio, in Italia, il Ministro dal quale dipende l'autorità che dovrebbe procedervi, e, nella Repubblica di S. Marino, la Reggenza.

L'autorità che ha proceduto all'esecuzione trasmette all'autorità che ha fatto la richiesta la somma riscossa, detratte le spese di riscossione.

Art. 29

L'autorità giudiziaria di ciascuna delle Parti contraenti procederà, su richiesta dell'autorità giudiziaria dell'altra Parte, alla notificazione di atti, alla esecuzione di atti istruttori, compreso il sequestro di oggetti costituenti corpo di reato, e al compimento di ogni altro atto relativo a procedimenti penali che si svolgano avanti alle autorità predette.

Per quanto concerne la materia preveduta dal precedente comma, le autorità giudiziarie dei due Stati corrisponderanno direttamente fra di esse. In caso di incompetenza dell'autorità richiesta, la commissione rogatoria sarà trasmessa di ufficio all'autorità dello stesso Stato, competente secondo la legislazione di esso.

L'esecuzione di una commissione rogatoria potrà essere rifiutata soltanto quando non rientri nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria dello Stato richiesto.

Art. 30

Quando, in un procedimento penale svolgentesi in uno degli Stati contraenti, l'autorità giudiziaria ritenga necessario l'esame di documenti che si trovino in possesso delle autorità dell'altra Parte contraente, ne farà richiesta a dette autorità, le quali procederanno alla trasmissione dei documenti richiesti, salvo l'obbligo della Parte richiedente di restituirli nel piu' breve termine.

La stessa disposizione si applica per i corpi di reato e per ogni altro oggetto che possa servire alla convinzione o alla discolpa dell'imputato.

Art. 31

Se, in un procedimento penale, svolgentesi avanti all'autorità giudiziaria di uno dei due Stati, è necessaria la comparizione personale di un testimonio o di un perito, il quale si trova nel territorio dell'altro Stato, questo provvede a notificargli la citazione a comparire, facendogli, quando occorra, un congruo anticipo per le spese di viaggio, salvo rimborso da parte dello Stato richiedente.

Qualora il testimonio o il perito, senza giustificato motivo, non ottemperi alla citazione, lo Stato richiesto adotterà nei suoi confronti i provvedimenti che la sua legislazione prevede per la mancata comparizione di testimoni o periti avanti all'autorità giudiziaria nazionale.

Il testimonio o il perito, per tutto il tempo necessario a prestare la propria testimonianza o a compiere il proprio incarico e per fare ritorno al proprio Paese non potrà essere perseguito o arrestato nel territorio dello Stato richiedente, per fatti o condanne precedenti, nè per partecipazione ai fatti cui il procedimento si riferisce.

Art. 32

Se, in un procedimento penale svolgentesi avanti all'autorità giudiziaria di uno dei due Stati, è ritenuto utile il confronto con individui detenuti nell'altro Stato, questo, a richiesta dell'autorità suddetta, effettuerà la consegna dei detenuti, con obbligo di restituzione nel piu' breve termine.

Art. 33

Le disposizioni dei precedenti articoli 29, 30, 31 e 32 si osservano anche per le procedure giudiziarie dirette all'applicazione di misure di sicurezza.

Art. 34

Ciascuno dei due Stati contraenti trasmetterà all'altro gli estratti di tutti i provvedimenti, i quali, in base alla legislazione del primo Stato, debbano essere iscritti nel casellario giudiziale, e che riguardino cittadini del secondo Stato.

In ciascuno dei due Stati sarà riconosciuta efficacia ai certificati penali rilasciati dalla competente autorità dell'altro Stato.

Art. 35

Salvo quanto è disposto dall'art.28, ultimo comma, e dall'art.31, primo comma, l'adempimento degli obblighi stabiliti in questo capo, da parte di uno dei due Stati, non darà luogo a rimborso di spese.

CAPO IV.

Dell'assistenza amministrativa.

Art. 36

Le autorità amministrative dei due Stati si presteranno reciproca assistenza per la notificazione di atti, la comunicazione di notizie e l'esecuzione di accertamenti.

A tal fine, dette autorità corrisponderanno direttamente fra esse.

L'adempimento degli obblighi derivanti da questo articolo non dà luogo a rimborso di spese da parte dello Stato richiedente.

Art. 37

Ciascuno dei due Stati potrà procedere, nel proprio territorio, alla riscossione dei crediti dell'altro Stato, per imposte, tasse e tributi di ogni specie compresi quelli degli enti locali per le relative spese, sovrattasse e altre penalità, come pure per pene pecuniarie inflitte da autorità amministrative, e per titoli analoghi.

Si applicano, per la riscossione di detti crediti, le disposizioni dell'art.28, 2°, 3°, 4° e 5° comma.

Art. 38

I due Stati si trasmetteranno scambievolmente senza spesa, in copia autentica debitamente legalizzata, gli atti dello stato civile formati nel territorio di uno di essi e concernenti cittadini dell'altro Stato.

Gli atti di matrimonio fra persone domiciliate in due diversi comuni dovranno essere comunicati in duplice copia.

La trasmissione delle copie degli atti di stato civile sarà fatta mensilmente. Essa è effettuata, per l'Italia, dal procuratore del Re Imperatore presso il tribunale nella cui circoscrizione si trova l'ufficio di stato civile che ha ricevuto l'atto, al commissario della Legge in S. Marino; e, per la Repubblica di S.Marino, dal commissario della Legge al procuratore del Re Imperatore presso il tribunale nella cui circoscrizione si trova l'ufficio di stato civile competente, secondo la legge italiana, per la trascrizione o l'annotazione dell'atto.

Resta inteso che la trasmissione e l'accettazione delle copie degli atti di stato civile non pregiudica la questione della cittadinanza delle persone cui gli atti stessi si riferiscono.

Art. 39

Gli atti di qualsiasi natura ricevuti o formati in Italia non saranno soggetti, perchè se ne possa fare uso nella Repubblica di S.Marino, ad altra formalità di legalizzazione, oltre quella richiesta nel Regno, quando vengano prodotti fuori della circoscrizione della provincia nella quale furono ricevuti o formati e quelli ricevuti o formati nella Repubblica non saranno soggetti, perchè se ne possa fare uso in Italia, ad altra formalità di legalizzazione oltre quella del Segretario di Stato per gli affari esteri della Repubblica stessa.

Art. 40

Ciascuno dei due Stati contraenti si obbliga a vigilare perchè non si introducano nel suo territorio individui che abbiano disertato dalle forze armate dell'altro Stato o che siano ivi renitenti alla leva, o che comunque intendano sottrarsi ad un servizio personale, per la prestazione del quale, in detto Stato, siano applicabili misure di coazione.

Qualora gli individui suindicati si introducessero nel territorio di uno degli Stati contraenti, questo procederà, anche senza esserne richiesto, alla loro ricerca, al loro arresto e alla loro consegna all'altro Stato contraente, al quale saranno egualmente consegnate le armi e gli altri oggetti di qualsiasi specie ad esso appartenenti, che gli individui medesimi avessero asportato.

Gli obblighi preveduti dai due commi precedenti non si estendono agli individui che siano cittadini dello Stato nel quale si rifugiano nè agli apolidi che si trovino nelle condizioni prevedute dal secondo comma dell'art.16.

L'adempimento degli obblighi suddetti non dà luogo ad alcun rimborso di spese fra le parti contraenti.

Art. 41

I cittadini di uno degli Stati contraenti che risiedono nell'altro Stato saranno ivi ammessi a beneficiare di tutte le forme di assistenza che, in relazione ai mezzi di cui lo Stato stesso dispone, siano, nel suo territorio, prestate ai nazionali.

Per l'assistenza preveduta dal comma precedente lo Stato che la presta non avrà titolo ad alcun rimborso di spesa nei confronti dell'altro Stato o di qualsiasi ente pubblico da questo dipendente.

Rimane salvo il diritto dello Stato, che ha prestata l'assistenza, al rimborso della spesa sostenuta, nei confronti della persona assistita o di coloro che siano verso di essa tenuti all'obbligo degli alimenti, qualora la prima o i secondi siano in grado di provvedere a detto rimborso.

Lo Stato cui appartiene la persona assistita procederà, a richiesta dello Stato che ha prestato l'assistenza, alla riscossione del credito, nel suo territorio. La riscossione avrà luogo secondo la procedura in uso, per simili crediti, nello Stato ove essa viene eseguita.

CAPO V.

Del diritto di autore e delle privative industriali.

Art. 42

Ciascuno dei due Stati si obbliga ad impedire, nel proprio territorio, qualsiasi abusiva riproduzione, pubblicazione, diffusione, rappresentazione o esecuzione delle opere dell'ingegno, scientifiche, letterarie, artistiche e didattiche, protette in base alle norme sul diritto di autore vigenti nell'altro Stato.

Il Governo della Repubblica di S. Marino consentirà, a tal fine, alla Società italiana degli autori ed editori la facoltà di concedere i permessi per l'utilizzazione, nel territorio della Repubblica, delle opere affidate alla tutela della Società predetta da parte dei suoi iscritti, nonchè di determinarne e di esigerne i proventi. Per l'esercizio della facoltà suindicata la Società nominerà, previo gradimento del Governo della Repubblica, un proprio rappresentante in San Marino.

Art. 43

Ciascuno dei due Stati si obbliga ad impedire, nel proprio territorio, qualsiasi usurpazione di invenzioni, di modelli e di disegni che siano oggetto, nell'altro Stato, di diritti di privativa industriale, nonchè qualsiasi usurpazione o contraffazione di marchi di fabbrica o di commercio regolarmente registrati o protetti nell'altro Stato.

CAPO VI.

Disposizioni finanziarie.

Art. 44

La Repubblica di San Marino rinuncia al diritto di libero transito, in esenzione da dazi doganali e diritti accessori, attraverso il territorio italiano, di merci e di prodotti di ogni specie che siano importati nel territorio della Repubblica da terzi Stati.

Sarà tuttavia consentito il transito attraverso il territorio del Regno, in esenzione da qualsiasi dazio o diritto, di pubblicazioni, di oggetti d'arte, e di materiale scientifico o didattico, inviati in dono al Governo della Repubblica nonchè di insegne e medaglie, francobolli e stampati ed altri simili oggetti e valori, destinati all'uso del Governo medesimo.

Art. 45

La Repubblica di San Marino si obbliga ad impedire, nel suo territorio, la coltivazione del tabacco, come pure la produzione di qualsiasi genere che sia o sia per essere soggetto a imposta di fabbricazione in Italia, ad eccezione dell'energia elettrica per il consumo locale.

Tuttavia le industrie relative ai prodotti soggetti nel Regno a regime di monopolio o d'imposta di fabbricazione, le quali alla data, in cui la disposizione del comma precedente divenga applicabile, si trovino in esercizio, saranno ammesse, in deroga alla disposizione stessa, a continuare la loro attività nei limiti nei quali l'abbiano precedentemente esercitata.

In relazione a questa deroga il Governo della Repubblica denuncerà le industrie di cui si tratta, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente Convenzione, e la relativa capacità produttiva.

Analogamente, qualora altri prodotti venissero nell'avvenire assoggettati nel Regno a regime di monopolio o di imposta di fabbricazione, il Governo della Repubblica denuncerà l'esistenza di analoghe industrie che si trovassero già in esercizio nel proprio territorio, indicandone la capacità produttiva, ai fini dell'applicazione del secondo comma del presente articolo.

Art. 46

Il Governo e gli abitanti della Repubblica beneficeranno, in materia di dazi doganali e di imposte di fabbricazione, di tutte le esenzioni e agevolazioni prevedute dalle leggi italiane.

Particolari accordi saranno presi fra le competenti Amministrazioni dei due Stati, allo scopo di disciplinare l'uso di dette concessioni.

Art. 47

Il Governo della Repubblica di San Marino si impegna:

1° a non effettuare alcuna nuova coniazione di monete di qualsiasi specie, salvo che si tratti di monete di oro, e in questo caso si varrà dei servizi della R. Zecca;

2° a non emettere nè direttamente, nè per mezzo di enti o di istituti nazionali o stranieri, biglietti di banca o di Stato o surrogati monetari di qualsiasi specie;

3° a non adottare alcun provvedimento finanziario che possa, direttamente o indirettamente, in qualunque modo o misura, influire sul regime tributario o sulla circolazione monetaria del Regno d'Italia.

Le monete sammarinesi coniate in applicazione di precedenti convenzioni intervenute fra i due Stati continueranno ad avere corso nel Regno, in conformità alle convenzioni stesse e nei limiti da esse stabiliti.

Qualora nell'avvenire il Governo italiano ritenesse opportuno di consentire, a deroga di quanto stabilito al precedente n.1, la coniazione di monete sammarinesi, il Governo della Repubblica di S. Marino si impegna fin da adesso a servizi unicamente e in ogni caso della R. Zecca.

Art. 48

Il Governo italiano somministrerà al Governo della Repubblica di S. Marino, a richiesta di questo, per mezzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un quantitativo di tabacco di ogni qualità non eccedente i chilogrammi 12.000 annui, di cui non piu' di 6.000 di tabacco greggio o in foglia e il resto lavorato.

Per la somministrazione di cui al precedente comma il Governo della Repubblica corrisponderà un prezzo ragguagliato al costo medio dell'anno precedente.

Art. 49

Il Governo italiano somministrerà al Governo della Repubblica di S. Marino, a richiesta di questo, per mezzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un quantitativo di sale bianco di Cervia, non eccedente i 110.000 chilogrammi annui, ad un prezzo ragguagliato al costo medio dell'anno precedente.

Il Governo italiano si obbliga inoltre a fornire al Governo della Repubblica di S. Marino, allo stesso prezzo di favore stabilito per l'industria nazionale, quel quantitativo di sale che potesse abbisognare per le esigenze di nuove industrie che fossero impiantate nel territorio della Repubblica, nonchè, egualmente a prezzo di favore, il sale pastorizio.

Art. 50

Il Governo della Repubblica di San Marino avrà la facoltà di acquistare in Italia, in esenzione da imposta governativa, un quantitativo di fiammiferi non eccedente il numero di 15.000.000 di unità all'anno.

Art. 51

Le merci e i prodotti di qualsiasi specie potranno liberamente circolare fra i due Stati, ad eccezione di quei generi che costituiscano, in uno di essi, privativa dello Stato.

I generi soggetti, nel Regno, a imposta di fabbricazione e la cui circolazione sia ivi subordinata al possesso di documenti di legittimazione o all'uso di speciali contrassegni, non potranno essere introdotti dal territorio della Repubblica in quello del Regno, se non venga provato a mezzo dei documenti o dei contrassegni prescritti, che abbiano assolto nel Regno l'imposta. I generi soggetti nel Regno a imposta di fabbricazione, provenienti dal territorio della Repubblica sforniti dei detti documenti di prova, saranno considerati in contrabbando.

Per gli spiriti, la disposizione del comma precedente si applicherà indipendentemente dall'entità del quantitativo che venga introdotto nel Regno, salvo le tolleranze d'uso.

I Governi dei due Stati si obbligano a cooperare, con tutti i mezzi che sono in loro potere, a scoprire e impedire qualsiasi contravvenzione alle leggi dell'altra Parte, concernenti i generi di privativa e quelli soggetti a imposta di fabbricazione.

Art. 52

In corrispettivo delle rinuncie fatte dal Governo della Repubblica negli articoli 44, primo comma, 45, primo comma, e 47, il Governo stesso riceverà dal Governo italiano la somma annua di lire 3.600.000 pagabile a rate trimestrali posticipate, con decorrenza dal 1°gennaio 1939, in esenzione di qualsiasi imposta o tassa, ivi comprese quelle di bollo e di quietanza.

CAPO VII.

Disposizioni varie e finali.

Art. 53

Le misure necessarie per la protezione della persona e degli interessi dei minori, cittadini di uno dei due Stati contraenti, che si trovino nel territorio dell'altro Stato, saranno adottate dalle autorità locali, fino a che non sia costituita la tutela secondo la legge nazionale dell'incapace, come pure nei casi di urgenza.

Art. 54

Gli istituti ecclesiastici e gli enti di culto, quali le parrocchie, le chiese pubbliche aperte al culto, le associazioni religiose, le confraternite, eretti o riconosciuti in uno dei due Stati, saranno soggetti alla legge dello Stato stesso, per quanto concerne la loro capacità di acquistare, di possedere e di disporre nell'altro Stato, salva l'osservanza delle disposizioni di ordine pubblico ivi vigenti.

Art. 55

I cittadini di ciascuno dei due Stati saranno ammessi a circolare liberamente nell'altro, senza obbligo di munirsi di passaporto.

Art. 56

I cittadini della Repubblica di S. Marino muniti della patente di porto d'arma lunga da fuoco, che serve anche per uso di caccia, rilasciata dall'autorità del proprio Stato, non incorrono in sanzione alcuna qualora esercitino la caccia entro il territorio delle provincie di Forlì e di Pesaro, purchè si uniformino alle norme ivi disciplinanti l'esercizio venatorio.

Similmente, i cittadini del Regno d'Italia, residenti nelle provincie di Pesaro e Forlì, muniti della licenza di porto d'arma da fuoco, che serve anche per uso di caccia, non incorrono in sanzione alcuna, qualora caccino nel territorio della Repubblica di S. Marino, purchè si attengano alle speciali disposizioni che regolano ivi l'esercizio venatorio.

Pari trattamento viene fatto entro i limiti territoriali, per l'esercizio dell'uccellagione.

A tal fine l'autorità di S. Marino e quelle di pubblica sicurezza delle due anzidette province italiane si comunicheranno reciprocamente, a richiesta, l'elenco delle persone munite rispettivamente di licenza di porto d'armi da caccia o di aucupio.

Art. 57

I cittadini italiani residenti nel territorio della Repubblica di S. Marino saranno trattati, per quanto concerne la leva e il servizio militare, come i cittadini residenti nel Regno.

Art. 58

I notai, gli avvocati e i sanitari esercenti nella Repubblica potranno ottenere l'iscrizione ai corrispondenti istituti di previdenza esistenti nel Regno, alle condizioni stabilite con apposite convenzioni che saranno stipulate fra il Governo della Repubblica e gli istituti stessi e che dovranno essere sottoposte all'approvazione del competente Ministero.

La presente convenzioni sarà ratificata dalle Parti contraenti, e lo scambio delle ratifiche avrà luogo in Roma al piu' presto possibile.

Essa entrerà in vigore dal giorno dello scambio delle ratifiche e avrà, a decorrere da tale data, una durata di dieci anni, salvo tacita proroga di anno in anno fino a denuncia, da notificarsi sei mesi prima della scadenza.

Dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, cesseranno di avere vigore fra le parti la Convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata in Firenze il 28 giugno 1897 e le relative Convenzioni addizionali.

In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO in Roma il 31 marzo 1939 - XVII dell'E.F. e 1638 di F.R.

GOZICIANO